

ogni Staro, sono Soldi sedici, e mezzo Valuta Piazza, nella Valuta sopraddetta.

III. Saranno esenti da questo Dazio la Fava, Vezza, Miglio, e Formenton detto Sorgoturco, Serasin, ed altre Biave a sollievo di miseri Consumatori.

IV. Sarà obbligo dell' Abboccatore di deputar Persona a di lui Spese per il rilascio de' Bollettini, con li quali potrà ognuno andar a macinare a qualunque Molino senza ritrar da questi maggiore interesse del Dazio stabilito.

V. Le Biave tutte soggette a questo Dazio, che senza averlo pagato, dato Pegno, o Piaggieria, andassero al Molino, saranno considerate di Contrabbando.

VI. Le Moladure, che ricevessero li Molinari per le Biave condotte ai loro Molini, qualora verranno macinate, saranno tenute al pagamento del Dazio.

VII. Ad oggetto di allontanare qualunque disordine, il Dazio della Macina dovrà pagarsi nel luogo, dove anderanno a consumarsi le Farine, che saranno macinate.